

24 marzo 2020

*(English text at the bottom)*

## ESTENSIONE PERIODO DI VALIDITA' CERTIFICATI IDONEITA' PSICOFISICA

Gentili Colleghi,  
riportiamo di seguito la comunicazione con cui ENAC, nel contesto delle misure adottate per il contenimento della diffusione del COVID-19, comunica le modalità per l'estensione dei periodi di validità dei certificati di idoneità psicofisica (visite mediche).  
Buona lettura.

ANPAC - Dipartimento Tecnico

Per ogni osservazione o feedback è gradita un'email a: dt@anpac.it

### [English Version](#)

## VALIDITY EXTENTION FOR MEDICAL CERTIFICATES

Dear Colleagues,  
Here below you will find the document with which ENAC, according with the measures adopted to reduce the spread of COVID-19, define the criteria for the extension of the validity of medical certificates.  
Enjoy the reading.

ANPAC - Dipartimento Tecnico

Any comments or feedback is welcome by emailing us at: dt@anpac.it

A tutti i soggetti interessati

All'Aeronautica Militare  
 Comando Logistico  
 Capo Servizio Sanitario  
 c.a. Gen. Isp. CSArn Domenico Abbenante  
[aerolog@postacert.difesa.aeronautica.it](mailto:aerolog@postacert.difesa.aeronautica.it)

Al Ministero della Salute  
 Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria  
 c.a. dott. Claudio D'Amario  
[dgprev@postacert.sanita.it](mailto:dgprev@postacert.sanita.it)  
 c.a. dott. Mauro Dionisio  
[m.dionisio@sanita.it](mailto:m.dionisio@sanita.it)

Capo dell'AeMC "Aldo Di Loreto"  
 I.M.A.S. di Roma  
[aerolog@postacert.difesa.it](mailto:aerolog@postacert.difesa.it)

Capo dell'AeMC "Angelo Mosso"  
 I.M.A.S. di Milano  
[aeroistmelinate@postacert.difesa.it](mailto:aeroistmelinate@postacert.difesa.it)

Capo dell'AeMC  
 Centro Aeromedico Psicofisiologico di Bari  
[aerocentromedicobari@postacert.difesa.it](mailto:aerocentromedicobari@postacert.difesa.it)

Esaminatori aeromedici AME  
 Loro indirizzi PEC

*e, per conoscenza ENAC*

- Direttore Generale
- Vice Direttore Generale
- Direzione Centrale Vigilanza Tecnica
- Direzione Regolazione Navigabilità
- Direzione Regolazione Personale e Operazioni Volo
- Direzioni / Ufficio Operazioni
- Direzione Affari Legali e Contenzioso
- Funzione Organizzativa Medicina Aeronautica

**Oggetto:** Esenzione ai sensi dell'articolo 71(1) del Regolamento (UE) n.2018/1139 della Commissione per l'estensione dei periodi di validità di certificati di idoneità psicofisica (Air Crew e ATCO) e di Esaminatore Aeromedico (AME) nel contesto delle misure adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.





I provvedimenti conseguenti alla pandemia da COVID-19 hanno determinato drastiche restrizioni alla mobilità personale che limitano gli equipaggi dell'aviazione civile e il personale adibito al controllo del traffico aereo nei loro spostamenti per l'effettuazione delle visite mediche di rinnovo dei propri certificati medici di idoneità sia presso i Centri Aeromedici sia presso gli esaminatori AME.

Analogamente, anche in ragione della possibile assegnazione degli esaminatori medici ad altre mansioni sanitarie di emergenza, è compromesso l'ordinario svolgimento degli audit svolti dal personale dell'ENAC per la sorveglianza continua degli studi medici degli esaminatori finalizzati al rinnovo dei certificati AME.

Alla luce di quanto sin qui espresso, anche per il dominio MED della certificazione aeromedica, l'ENAC ha inteso avvalersi delle misure di flessibilità previste dall'articolo 71(1) del Regolamento (UE) n. 2018/1139, per i Requisiti MED.A.045, MED.C.030, ATCO.MED.A.045, MED.D.030, ATCO.MED.C.025 (Allegato IV del Regolamento Air Crew e del Regolamento ATCO, rispettivamente Parte MED e ATCO.MED, avendo individuato nel contempo le pertinenti condizioni e misure di mitigazione a garanzia del mantenimento degli attuali standard di sicurezza.

Possono beneficiare della deroga i titolari di certificato di Classe 1, 3, o di Rapporto Medico per equipaggio di cabina (Cabin Crew Medical Report) e gli esaminatori aeromedici AME.

Non beneficiano della deroga i titolari di certificato di Classe 1, 3, o di Rapporto Medico di equipaggio di cabina (Cabin Crew Medical Report) che, in esito all'ultima visita effettuata, siano stati dichiarati temporaneamente non idonei.

Sono esclusi dalla presente deroga i certificati medici di Classe 2/LAPL.

### **Criteri generali e condizioni per i certificati di Classe 1, 3 e CC Medical Report**

Viene estesa di 4 mesi la validità dei **certificati di Classe 1, o di Classe 3**, o di Rapporto Medico per equipaggio di cabina (*Cabin Crew Medical Report*), rilasciati ai sensi della Parte MED e ATCO.MED, rispettivamente dei Regolamenti (UE) Air Crew e ATCO, a condizione che il certificato/rapporto medico sia in corso di validità alla data del 17 marzo 2020, data di pubblicazione del D.L. 17 marzo 2020, n.18, abbia una scadenza antecedente alla data del 31 luglio 2020 e che non riporti limitazioni diverse dalle limitazioni visive ordinarie (VDL, VML, VNL, CVL, CCL).

Il certificato/rapporto medico con limitazioni operative, diverse dalle limitazioni visive ordinarie, **non è oggetto di deroga e dovrà essere rivalidato/rinnovato attraverso la normale procedura** a norma dei Requisiti applicabili MED.A.045, MED.C.030, ATCO.MED.A.045 - Parte MED e ATCO.MED, rispettivamente dei Regolamenti (UE) Air Crew e ATCO.

Se all'approssimarsi del termine del periodo dell'estensione, sussisteranno ancora motivi che possano far propendere per un supplemento di proroga, l'ENAC



provvederà ad emettere un provvedimento per l'estensione del periodo di validità del certificato/rapporto medico di ulteriori 4 mesi oppure fino alla fine delle esigenze che hanno determinato la proroga, a seconda di quale evento si verifichi per primo.

### **Misure di mitigazione per la rivalidazione dei certificati di Classe 1, 3 e CC Medical Report**

L'estensione della validità dei certificati/rapporti medici, rientranti nelle previsioni della deroga, non è automatica ma richiede comunque da parte dell'interessato, l'espletamento di adempimenti che, seppur mitigati, sono indispensabili ai fini medico-legali. Nel dettaglio:

- Il candidato, beneficiario della deroga, dovrà inviare ad ENAC, via posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo [covid19.certificatomedico@enac.gov.it](mailto:covid19.certificatomedico@enac.gov.it) il modulo di richiesta di visita medica (*Application Form*), compilato in tutte le sue parti e completo di data e firma. Unitamente al modulo di richiesta, che è scaricabile in [Modulistica medica](#) nella Sezione Medicina Aeronautica del sito dell'ENAC, il richiedente invierà una copia digitale del proprio documento di identità valido.
- La mail dovrà avere come oggetto:“(Nome e Cognome) - Estensione certificato medico Classe 1/3/CC EASA per emergenza coronavirus”.
- Al fine di ridurre i prevedibili sovraccarichi al sistema di certificazione aeromedica nazionale che si potranno verificare a conclusione dell'emergenza è fortemente raccomandato, laddove possibile e nel pieno rispetto delle norme emanate dal Governo, di effettuare le previste visite mediche di rinnovo/rivalidazione dei certificati/rapporti presso le consuete strutture mediche contattando un esaminatore aeromedico AME fra quelli presenti negli elenchi degli AeMC e degli AME rilascio delle certificazioni di Classe 1, 3, CC Medical Report, consultabili nel portale istituzionale dell'[ENAC](#)

### **Misure di mitigazione per il rinnovo dei certificati di esaminatore AME**

Per i certificati di esaminatore aeromedico AME rilasciati, per qualsiasi Classe di visita EASA, ai sensi della Parte MED del Regolamento (UE) 2011/1178 e della Parte ATCO.MED del Regolamento (UE) 2015/340 per la Classe 3, il periodo di validità deve intendersi esteso di 12 mesi a condizione che i certificati di AME non siano scaduti alla data del 17 marzo 2020, data di pubblicazione del D.L. 17 marzo 2020, n.18.

La deroga è applicabile fino alla fine dell'emergenza oppure 12 mesi dopo la data di scadenza dell'attuale certificato di AME, a seconda di quale delle due si verifichi prima.

Distinti saluti.

Ing. Fabio Nicolai

(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)